



TECNICI

Le semplificazioni aumentano i doveri

Guglielmo Saporito

Le semplificazioni e le accelerazioni dettate dal legislatore alle procedure negli ultimi anni, ribaltano sui professionisti del territorio oneri rilevanti che si aggiungono ai rischi di illecito penale. Al danno di una sanzione penale e di una sospensione dall'Albo, si aggiunge poi quello del risarcimento civilistico anche se l'errore sia rimediabile.

Il frazionamento delle competenze tra progettisti, calcolatori, direttori dei lavori e di cantiere consente di separare le responsabilità a seconda del momento in cui si genera l'errore e delle capacità di chi di tale errore avrebbe dovuto accorgersi a valle. Occorre poi valutare tutte le

situazioni specifiche del cantiere, quali l'ingerenza del committente e l'esistenza di specifici ordini, anche illogici, che possano far deviare l'opera da corretti binari.

Le norme in materia di sicurezza, sull'ambiente, sulla prevenzione si cumulano a quelle sulla regolarità edilizia, sul contenimento dei consumi energetici, sui limiti della competenza progettuale. Le ipotesi più insidiose di responsabilità sono quelle in cui il tecnico assume la decisione di iniziare lavori esponendo la proprietà a rischi di fermo tecnico, ritardi, demolizioni e rifacimenti. Un errore tecnico può causare la perdita di un mutuo o di benefici fiscali, ed è lo stesso legislatore a prevedere alcune

procedure per rimediare a errori dei tecnici. Ad esempio, nel testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), si prevede che l'amministrazione suggerisca rimedi e correzioni durante il procedimento di esame delle pratiche edili; in caso di Scia, decorsi 30 giorni dall'inizio lavori, vi può essere un intervento repressivo solo per danni all'ambiente, alla salute, alla difesa nazionale, al patrimonio artistico o quando è impossibile suggerire modifiche (articolo 6 Dl 138/2011). Ancora, sulla stessa linea il Dpr 380/2001 consente ai professionisti di adottare atteggiamenti di cautela e non ricorrere a provvedimenti taciti, preferendo un permesso edilizio formale, con firme e grafici vistati, invece di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine, proprio il recente decreto legge 83/2012 prevede l'ausilio, per i tecnici, dell'agenzia delle imprese (Dl 112/2008) che in sostanza verifica, come avviene da parte dei Caf nelle denunce



CONTRO

FIRMA DEL COMMITTENTE

L'architetto ha l'onere di verificare l'adeguatezza del progetto alle norme urbanistiche, anche se c'è la firma del committente sul progetto edilizio. La firma del proprietario non attutisce le responsabilità (Cassazione 8014/2012)

IL DIRETTORE LAVORI

Risponde dei danni alla facciata di un edificio il direttore dei lavori che omette le verifiche di sua competenza. Il direttore ha l'obbligo di controllare se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Crepe con distacco di intonaco, lesioni alla struttura muraria e infiltrazioni possono essere sintomo di omesso controllo (Cassazione 1218/2012)

IL PROGETTO MODIFICATO

Risponde in proprio il tecnico che, variando un progetto originario, non assicura l'isolamento termico e acustico di alcune villette: l'impresa esecutrice può ottenere un risarcimento per le singole unità se la riduzione delle dimensioni delle mura risulta inferiore agli standard (Cassazione 1190/2012)



A FAVORE

LA PROVA DEI RICORRENTI

Non può essere ritenuto responsabile il perito nominato dal Tribunale per aver affermato la libertà dell'immobile pignorato da vincoli verso terzi se i ricorrenti non forniscono la prova della colpa grave del professionista incaricato (Cassazione 6014/2012)

dei redditi, alcuni aspetti della pratica edilizia.

Senza questi "salvagente", le professioni tecniche sarebbero fortemente esposte a rischi che derivano dalla scarsa chiarezza delle norme sostanziali e dalle procedure da applicare in supplenza di apparati pubblici. A tutt'oggi, infatti, le semplificazioni avvengono sostanzialmente chiedendo ai tecnici privati di attestare, asseverare, dichiarare, collaudare, certificare e financo custodire copia degli elaborati, sfruttando anche le tecnologie di cui i professionisti sono in possesso spesso prima delle pubbliche amministrazioni. Questi ultimi aspetti sono ancor più rilevanti se si tiene presente che con le società tra professionisti le responsabilità rimangono a carico dei soli soci professionisti, ma gli archivi sono destinati a durare finché altri soci continuano l'esperienza dei fondatori.